Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 22/06/2021

nella seduta del 22.06.2021 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante cessione di quote di retribuzione, stipulato il 7/01/2015 ed estinto anticipatamente al 28/02/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale, richiamando esplicitamente la sentenza Lexitor, formula la seguente richiesta: rimborso commissioni per un totale di € 824,31, oltre interessi legali.

L'intermediario si oppone alle richieste della ricorrente eccependo preliminarmente l'irricevibilità del ricorso in quanto il propedeutico reclamo è stato presentato dal difensore

in assenza di idonea procura, perché mancante della autenticazione della firma di parte ricorrente.

Nell'ipotesi in cui, il Collegio ritenga di dover entrare nel merito della richiesta, non riconosce la rimborsabilità della commissione intermediario in quanto tale costo corrisponde ai compensi fissi per l'attività di promozione e collocamento della rete distributiva. L'intermediario precisa inoltre che questo costo non rientra nella sua disponibilità in quanto integralmente corrisposto all'agente/mediatore.

Ritiene, fra l'altro, che nel caso di specie non possa ritenersi applicabile la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2019, in quanto non dotata di "efficacia orizzontale" tra privati, ma solo di "efficacia verticale" nel senso che l'interessato può far valere solo nei confronti dello Stato un'asserita imperfetta attuazione della direttiva.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce, preliminarmente, l'irricevibilità del ricorso, osservando che il reclamo è stato presentato in assenza di idonea procura, mancando l'autenticazione della firma di parte ricorrente. I Collegi territoriali hanno in più occasioni affermato che il reclamo è atto stragiudiziale, non richiedendo, in quanto tale, l'autenticazione della procura alle liti quale requisito formale *ad substantiam* (Collegio di Napoli, n. 25686/19). Il conferimento della procura al difensore con atto pubblico o scrittura privata autenticata è invero previsto dall'art. 83 c.p.c., ma per il caso di compimento da parte del difensore medesimo di atti processuali. Posto che il reclamo non è in alcun modo equiparabile all'atto introduttivo di un procedimento giudiziale, è evidente come la relativa procura si sottragga a tale regola. D'altronde lo stesso ricorso all'ABF, cui il reclamo è propedeutico, può essere sottoscritto direttamente dal cliente o presentato da un soggetto munito di procura, la quale può essere conferita anche nel ricorso utilizzando la relativa modulistica e senza alcuna necessità di autenticazione, coerentemente con la natura non giudiziale del procedimento (ABF Coll. Torino nn. 8210/2018, 6408/2018, 3269/2018, 3242/2018 e 12241/2017, Coll. Milano n. 9682/2017, Coll. Napoli n. 7771/2018 e Coll. Roma n. 4700/2017). L'eccezione non è dunque meritevole di accoglimento.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto

nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (*1*) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (*2*) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (*3*) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (*4*) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (Coll. Milano, n. 1337/14).

La parte ricorrente ha prodotto la documentazione contrattuale relativa al finanziamento oggetto del presente ricorso.

Il ricorrente chiede la restituzione secondo il criterio proporzionale della commissione a favore dell'intermediario. Sul punto, si rileva che, secondo i consolidati orientamenti dei Collegi la commissione intermediario è qualificabile come *recurring*.

Il contratto di finanziamento è stato estinto alla 49ma rata sulla base del seguente conteggio estintivo chiuso al 28/02/2019.

In applicazione del criterio *pro rata temporis* la parte ricorrente ha diritto al rimborso della voce di costo *recurring*:

1) Comm. Intermediario € 824,00.

La parte ricorrente a diritto al rimborso della somma di € 824,00 (importo così determinato per arrotondamento), oltre interessi legali dal dì del reclamo.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 824,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO